



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali  
protocollo@conafpec.it

e, p.c.,

Al Viceministro On. Francesco Paolo Sisto  
[viceministro.sisto@giustizia.it](mailto:viceministro.sisto@giustizia.it)

Al Capo Dipartimento

**OGGETTO:** Richiesta di parere urgente per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali per il quinquennio 2023-2028. Art. 5, comma 5, d.P.R. n. 169 dell'8 luglio 2005.  
Rif. prot. DAG n. 87564.E del 21 aprile 2023.

In riscontro alla richiesta di parere sulla questione sollevata da codesto Consiglio nazionale con la nota in oggetto, si rappresenta che l'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 169/2005 dispone: *“all'elezione del Consiglio nazionale si procede presso ciascun Ordine territoriale. A tal fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che sono candidati, ai sensi del comma 5, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'Ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun Ordine...”*.

Orbene, alla stregua del primario criterio esegetico, fondato sul tenore letterale della norma, occorre osservare che l'articolo non è formulato nei termini di stabilire un numero massimo di preferenze che ogni ordine può esprimere, impiegando locuzioni quali *“fino a...”* o simili, sì da rendere possibile una scelta discrezionale nei limiti del tetto massimo prestabilito.

La norma, invero, indica il numero fisso e predeterminato di candidati che ogni Consiglio territoriale deve indicare (*“i quindici candidati che intende eleggere”*), sicché si desume con chiarezza che ogni ordine territoriale è tenuto a esprimere 15 preferenze tra coloro che si sono candidati.

Detto interpretazione, fondata sul dato testuale, è avvalorata, in chiave di ricostruzione sistematica del dettato normativo, dal precetto contenuto nel successivo comma 7 del medesimo articolo, ai sensi del quale, in difetto di candidature o nel caso di candidature insufficienti, tutti gli iscritti all'albo sono eleggibili, sì da chiarire in modo univoco anche la *ratio* della disposizione, ossia quella di favorire la composizione del Consiglio nazionale in un numero pari a 15 componenti, imponendo a ogni Consiglio l'indicazione di un numero preciso di componenti da eleggere.

Ed infatti, qualora i Consigli locali potessero deliberare un numero di componenti inferiore a quindici – di cui 14 (quattordici) per la sezione A e 1 (uno) per la sezione B –, si potrebbe addirittura compromettere l'esito delle elezioni, potendosi verificare l'ipotesi del mancato conseguimento del numero obbligatorio dei componenti del Consiglio nazionale.

Cordiali saluti.

Roma, 24 aprile 2023

Il Direttore generale  
*Giovanni Mimmo*